

CIRCOLARE N. 05/2026

Parma, 15 gennaio 2026

SOCI

GIGETTO FURLOTTI

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI

Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI

Avvocato

LUCA MONTALI

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI

Avvocato

MASSIMO ZERBINI

Avvocato

MARTA VITALI

Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLÌ

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

OGGETTO: Definita la tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza

Con la circolare n. 15/E/2025 l'Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative sulle novità introdotte in materia di trattamento fiscale e tracciabilità delle spese in oggetto.

Reddito di lavoro dipendente

Dal 1° gennaio 2025¹, i rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi e ncc, sostenute in Italia, non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se i pagamenti sono effettuati con modalità tracciabili². L'obbligo riguarda:

- trasferte sia all'interno che fuori dal comune;
- rimborsi analitici, misti o forfettari (limitatamente alla parte di spesa rimborsata);
- l'imposta di soggiorno.

Non sono soggette all'obbligo di tracciabilità:

- spese per viaggi con mezzi diversi da taxi e ncc;
- rimborsi sotto forma di indennità chilometrica;
- spese ulteriori, diverse da quelle sopra elencate, fino ad euro 15,49 giornalieri (euro 25,82 per l'estero).

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI

Avvocato

FILIPPO CALLEGARO

Avvocato

DANIELA GABURA

Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI

Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI

Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI

Avvocato

SARA FELISA

Avvocato

MASSIMO DELLÌ

Consulente del Lavoro

Trasferte³ all'interno del comune e rimborsi chilometrici

È stato eliminato il vincolo della documentazione proveniente dal vettore (es. biglietti del tram) per i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto all'interno del territorio comunale. Pertanto:

- i rimborsi per spese "comprovate e documentate", anche mediante documentazione interna aziendale, non concorrono a formare il reddito;
- il rimbоро chilometrico per l'utilizzo del mezzo privato (calcolato su tabelle ACI) non è tassato.

Tale disciplina si applica anche ai rimborsi erogati nel 2025 relativi a spese sostenute in periodi precedenti.

Si precisa che l'eliminazione dell'obbligo di documentazione non fa venir meno, per i servizi di taxi e ncc, il vincolo del pagamento tracciabile.

Pedaggi e parcheggi

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito:

¹ L'obbligo di tracciabilità non si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025 se riferiti a trasferte/spese avvenute nel periodo d'imposta precedente.

² Si considerano modalità tracciabili i pagamenti effettuati con bonifico, carte, assegni e app collegate a conti correnti (comprese le piattaforme di mobilità).

³ Per trasferta o missione si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore dalla sede abituale.

- le spese di pedaggio, debitamente documentate, sostenute per trasferte sia all'interno che fuori dal comune;
- i rimborsi delle spese di parcheggio, a condizione che siano comprovati da documenti che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

Reddito di lavoro autonomo

Sono stati introdotti nuovi vincoli per la deducibilità delle spese e la formazione del reddito, dettagliati di seguito.

Rimborsi e spese sostenute

Per le spese di vitto, alloggio, taxi e ncc sostenute in Italia (dal 1° gennaio 2025), l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili è requisito indispensabile sia per la non imponibilità dei rimborsi riaddebitati al committente, sia per la deducibilità dei costi rimasti a carico del professionista.

Spese di rappresentanza

Anche le spese di rappresentanza, sostenute dal 18 giugno 2025, sono deducibili, nel limite dell'1% dei compensi, solo se pagate con mezzi tracciabili.

Reddito di impresa

Deducibilità spese trasferte dipendenti

Per le imprese, la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, taxi e ncc (compresi i rimborsi) è ammessa solo se il pagamento è tracciabile. L'obbligo decorre dal 2025 e si applica esclusivamente alle spese sostenute in Italia, restando esclusi i rimborsi pagati nel 2025 se riferiti a spese dell'anno precedente.

Spese di rappresentanza

Anche le spese di rappresentanza, per essere deducibili dal reddito d'impresa (fermo restando il requisito di inerzia), devono essere sostenute con mezzi tracciabili a partire dal periodo d'imposta 2025.

A differenza delle altre categorie, per le spese di rappresentanza l'obbligo di tracciabilità vale anche per le spese sostenute all'estero, non essendoci una limitazione territoriale esplicita. Restano escluse dall'obbligo le spese di pubblicità e sponsorizzazione.

Le nuove disposizioni in materia di tracciabilità sono applicabili anche ai fini Irap.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani